

Pagina iniziale>Diritto di famiglia e successioni>Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori**Gibilterra****1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

L'articolo 30 del Children Act 2009 consente a una persona affidataria di un minore di trasferirlo da Gibilterra per un periodo inferiore a un mese.

In assenza di tale affidamento, un genitore avente la responsabilità genitoriale esclusiva può trasferire un minore da Gibilterra senza il consenso dell'altro genitore. Tuttavia l'altro genitore non avente la responsabilità genitoriale può impedire il trasferimento del minore dalla giurisdizione chiedendo al giudice di vietare taluni atti.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

L'articolo 30 del Children Act 2009 dispone che in presenza di affidamento del minore, nessuno può trasferire il minore da Gibilterra per un periodo superiore a un mese senza il consenso scritto di chiunque altro eserciti la responsabilità per il minore o l'autorizzazione del giudice.

Inoltre, l'articolo 184 del Crimes At 2011 dispone che un genitore (e segnatamente altre persone, incluso il tutore del minore, un affidatario o chi ne abbia la responsabilità) commette un reato (sottrazione di minore) se porta con sé o manda il minore fuori da Gibilterra senza l'idonea autorizzazione (della madre o del padre se ne hanno l'affidamento o l'autorizzazione delle altre persone di cui sopra).

In assenza di affidamento ma in caso di responsabilità condivisa del minore, nessuno avente tale responsabilità ha la facoltà di trasferire il minore da Gibilterra senza il consenso degli altri aventi la responsabilità genitoriale o senza l'autorizzazione del giudice.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Un genitore affidatario del minore che tenta di trasferire in via permanente il minore da Gibilterra può reinsediarsi legittimamente con il minore senza l'intervento del giudice se dispone del consenso scritto dell'altro genitore che esercita la responsabilità o di chiunque altro eserciti tale responsabilità. In caso di diniego del consenso è necessaria l'autorizzazione del giudice per trasferire il minore da Gibilterra in via permanente (articolo 30 del Children Act 2009). Nei casi di trasferimento internazionale l'interesse del minore costituisce il fattore determinante e la base della decisione. Il giudice tiene conto di tutte le informazioni disponibili in ciascun caso prima di pronunciare una sentenza indipendente. Innanzitutto e in via principale le decisioni sono nell'interesse del minore.

Inoltre, in assenza di affidamento, chi esercita la responsabilità genitoriale del minore e tenta di trasferirlo in via permanente da Gibilterra deve chiederne l'autorizzazione al giudice in caso di diniego del consenso da parte di chiunque altro eserciti la responsabilità genitoriale.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

La risposta al quesito n. 1 presenta le disposizioni relative al trasferimento di un minore da Gibilterra per un periodo inferiore a un mese. La persona avente l'affidamento del minore può trasferirlo all'estero per un **periodo inferiore a un mese** e non necessita quindi del consenso dell'altro genitore per portare in vacanza il minore.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.